

Legge 28 gennaio 2005, n.6

**"Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione
delle grandi imprese in stato di insolvenza"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005

Legge di conversione

Testo del decreto-legge

Legge di conversione

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge

Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281

**"Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi
imprese in stato di insolvenza"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2004

ASSOCIAZIONE GIAN FRANCO CAMPOBASSO
per lo studio del Diritto Commerciale e Bancario

www.associazionegfcampobasso.it

Art. 1.

Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Requisiti per l'ammissione*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.